



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione contro le perdite su crediti

Edizione 04.2021

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	4
A2	Durata del contratto	4
A3	Disdetta del contratto	4
A4	Premi	4
A5	Franchigia	4
A6	Indennizzo massimo per anno di assicurazione	4
A7	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	4
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	5
A9	Obblighi d'informazione	5
A10	Principato del Liechtenstein	5
A11	Diritto applicabile e foro competente	5
A12	Sanzioni	5
A13	Assicurazione multipla	5

Parte B Oggetto ed estensione dell'assicurazione

B1	Crediti e rischi assicurati	6
B2	Crediti e rischi non assicurati	6

Parte C Applicazione dell'assicurazione

C1	Limiti di credito – protezione assicurativa per ciascun debitore	8
C2	Gestione dei debitori dello stipulante	8

Parte D Sopravvenienza del sinistro, notifica di sinistro, mandato d'incasso e liquidazione del sinistro

D1	Sopravvenienza del sinistro e obblighi dello stipulante	9
D2	Notifica del sinistro	9
D3	Mandato d'incasso	9
D4	Calcolo della perdita assicurata	9
D5	Calcolo dell'indennizzo	9
D6	Pagamento dell'indennizzo	10
D7	Incasso dopo l'indennizzo e trasferimento del credito	10
D8	Rimborso dell'indennizzo	10

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre i crediti derivanti dalla fornitura a credito di merci e opere o dalla prestazione di servizi. Merci, opere o servizi devono essere fatturati e consegnati o erogati nel corso della durata del corrispondente limite di credito. I debitori devono avere il loro domicilio in uno dei paesi che figurano nella polizza.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

L'assicurazione copre le perdite subite dallo stipulante a seguito dell'insolvenza dei suoi debitori. Maggiori dettagli in merito sono riportati alla disposizione B1 delle presenti CGA.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre tra l'altro i seguenti crediti, costi e rischi. La lista completa e i dettagli sono riportati alla disposizione B2 delle CGA:

- crediti contestati, salvo il caso in cui lo stipulante vinca la controversia giuridica in questione
- crediti risultanti dalla vendita a debitori per i quali al momento della fornitura non sussiste alcun limite valido o sufficiente
- crediti risultanti dalla vendita a debitori per i quali, al momento della fornitura, sia già in corso lo stato d'insolvenza
- spese di giudizio o di esecuzione forzata sopportate dallo stipulante
- spese sostenute al fine di risolvere ricorsi in garanzia per vizi della cosa o altre obiezioni

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Nella fattispecie si tratta di un'assicurazione contro i danni.

Se si verifica una perdita su crediti assicurata, AXA eroga i servizi d'incasso e risarcisce allo stipulante il danno insorto nell'ambito del limite di credito concesso. In questo senso AXA tiene conto della franchigia regolamentata nella polizza, nonché dell'indennizzo massimo annuo.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

L'ammontare del premio e la relativa scadenza sono specificati nella proposta e/o nella polizza.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante deve

- richiedere un sufficiente limite di credito in CHF attraverso il portale online messo a disposizione a tale effetto, qualora desideri ottenere la copertura assicurativa per un determinato debitore (C1 CGA),
- nella scelta dei suoi debitori assicurati, nella concessione dei termini di pagamento e nella gestione dei debitori, adoperare la stessa diligenza richiesta come se non fosse assicurato (C2 CGA),

- notificare ad AXA un peggioramento della solvibilità di un debitore, non appena questo sia riconoscibile, e contattare AXA in merito all'ulteriore procedura,
- rimborsare ad AXA entro 30 giorni eventuali indennizzi già versati, qualora un tribunale non dovesse successivamente riconoscere né una parte né la totalità del credito alla base di un indennizzo erogato, ovvero qualora dovesse risultare che non sussiste alcun diritto all'indennizzo (D8 CGA),
- richiedere l'assenso di AXA per qualsiasi altra forma di copertura di attività coperte interamente o in parte da questa polizza (A13 CGA).

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

In caso di insolvenza accertata o presunta di un debitore assicurato, il danno deve essere notificato ad AXA entro 30 giorni (D1 CGA).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. via e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Se si rende necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. Questa è indicata nella polizza. Le pretese avanzate in virtù del presente contratto si prescrivono in due anni dalla scadenza.

A2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Se viene avviata una procedura fallimentare relativa al patrimonio dello stipulante o viene accordata una moratoria concordataria, gli effetti del contratto di assicurazione si estinguono dal momento in cui viene recapitata la relativa comunicazione.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza. Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta,
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A3.3 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.2.

A4 Premi

A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata. In caso di sensibile riduzione del rischio, lo stipulante non è autorizzato a disdire il contratto in via straordinaria oppure a chiedere una riduzione del premio.

A4.2 Calcolo dei premi

Fanno stato il calcolo dei premi specificato nella polizza e il sistema di calcolo dei premi ivi descritto.

A5 Franchigia

Fanno stato le franchigie specificate nella polizza.

A6 Indennizzo massimo per anno di assicurazione

Fa stato l'indennizzo massimo per anno di assicurazione specificato nella polizza.

A7 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A7.1 AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti:

- premi
- regolamentazione della franchigia

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A7.2 Disdetta da parte dello stipulante

Se AXA adegua il contratto di assicurazione, lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A7.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A8.1 Limiti di credito
Fa stato quanto indicato alla disposizione C1.

A8.2 Gestione dei debitori
Fa stato quanto indicato alla disposizione C2.

A8.3 Sinistro
Fa stato quanto indicato alle disposizioni D1 e D2.

A8.4 Rimborso dell'indennizzo
Fa stato quanto indicato alla disposizione D8.

A8.5 Violazione dell'obbligo di diligenza
Se lo stipulante viola in modo colposo gli obblighi di diligenza o altri obblighi e influisce così sull'insorgere o sull'entità del danno, AXA può ridurre proporzionalmente l'indennizzo.

A9 Obblighi d'informazione

A9.1 Comunicazione con AXA
Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio
Fa stato quanto indicato alla disposizione C2.

A9.3 Sinistro
Fa stato quanto indicato alle disposizioni D1 e D2.

A9.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA
Fa stato quanto indicato alla disposizione A8.

A9.5 Disdetta del contratto
Fa stato quanto indicato alla disposizione A3.

A10 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A11 Diritto applicabile e foro competente

A11.1 Diritto applicabile
Al contratto di assicurazione si applica il diritto materiale svizzero. In caso di stipulanti con domicilio nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A11.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri. In caso di stipulanti con domicilio nel Principato del Liechtenstein, sono competenti i tribunali ordinari di tale Paese.

A12 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

A13 Assicurazione multipla

Lo stipulante è tenuto a richiedere l'assenso di AXA per qualsiasi altra forma di copertura di attività coperte interamente o in parte da questa polizza. In caso contrario lo stipulante perde qualsiasi diritto a un indennizzo.

Parte B

Oggetto ed estensione dell'assicurazione

B1 Crediti e rischi assicurati

B1.1 Crediti assicurati

AXA risarcisce allo stipulante le perdite su crediti, a condizione che il sinistro si verifichi durante il periodo di validità del contratto di assicurazione.

L'assicurazione copre i crediti risultanti dalla fornitura di merci e opere ovvero dalla prestazione di servizi, a condizione che questa sia avvenuta a nome dello stipulante nell'ambito della sua regolare attività imprenditoriale. Nell'indennizzo è inclusa l'imposta sul valore aggiunto secondo il diritto svizzero, purché lo stipulante sia autorizzato a fatturarla. Merci, opere o servizi devono essere rispettivamente fornite e fatturate o erogati e fatturati dallo stipulante nel corso della durata del corrispondente limite di credito (C1 CGA). L'assicurazione copre l'importo che lo stipulante ha fatturato quando ha fornito le merci e le opere ovvero ha erogato i servizi.

I debitori devono avere il loro domicilio in uno dei paesi che figurano nella polizza. Lo stipulante è tenuto a fatturare le proprie merci o i propri servizi entro 30 giorni dalla data della loro consegna o erogazione. Qualora la fatturazione venga effettuata solo dopo tale termine, la fattura permane comunque oggetto dell'assicurazione, a condizione che lo stipulante abbia assolto tutti gli altri obblighi (A8 CGA) e al momento della fatturazione fosse in essere un limite di credito valido.

Il termine massimo di pagamento che può essere concesso ai debitori è disciplinato nella polizza.

Per fornitura s'intende la consegna della merce o dei documenti di trasporto al debitore, così che questi abbia il diritto di disporre. I servizi s'intendono forniti nel momento in cui vengono erogati e il debitore ne può disporre. Ai sensi della polizza, l'esecuzione di un servizio è considerata come fornitura.

B1.2 Rischi assicurati

B1.2.1 Insolvenza accertata

L'assicurazione copre le perdite subite in seguito ad insolvenza accertata di un debitore. L'insolvenza si considera insorta alle condizioni di seguito riportate.

In Svizzera:

- È stata accordata una moratoria concordataria o autorizzata la conclusione di un concordato giudiziale. È determinante il giorno del decreto giudiziale.
- È stata avviata una procedura fallimentare o è stata disposta una dilazione del fallimento. È determinante il giorno del decreto giudiziale.
- È stato emesso un attestato di carenza dei beni a seguito di un pignoramento per il credito assicurato. È determinante il giorno dell'attestazione.
- Un ufficio di esecuzione o fallimenti ha attestato che il debitore non possiede attivo e che una procedura di esecuzione non avrebbe alcun esito positivo. È determinante il giorno dell'attestazione.

All'estero:

- Si verifica un fatto di pari rilevanza di quelli sopra elencati per la Svizzera.

B1.2.2 Insolvenza presunta

L'insolvenza presunta di un debitore si configura quando tale soggetto non ha pagato una fattura una volta decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato sulla fattura originale.

B2 Crediti e rischi non assicurati

B2.1 Crediti e rischi non assicurati

L'assicurazione non copre:

- crediti che vengono contestati da obiezioni, eccezioni o contropretese, a meno che lo stipulante non rimuova la contestazione con una sentenza passata in giudicato o con un accordo scritto in sede stragiudiziale
- crediti nei confronti di enti di diritto pubblico contro i quali una procedura di insolvenza è inammissibile
- crediti nei confronti di debitori che abbiano un legame economico o parentale con lo stipulante. Ciò vale per debitori fino al 3° grado di parentela (nonni) e per quelli che detengono più del 20% dei voti o del capitale
- crediti risultanti da beni mobili e immobili, che lo stipulante ha ceduto in uso a qualcuno (ad es. locazione, leasing, affitto)
- crediti derivanti da vendite il cui importo è garantito attraverso l'impiego di un credito documentario irrevocabile o che risultano pagabili al più tardi al momento della consegna. Gli assegni e le cambiali sono considerati pagamenti solo al momento del loro incasso
- crediti risultanti dalla vendita in conto deposito o su commissione
- interessi corrispettivi e interessi di mora, perdite su cambi, penali, somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni o altre spese accessorie non addebitate nella fattura originale
- crediti risultanti dalla vendita a debitori per i quali, al momento della fornitura
 - non sia in vigore alcun limite di credito valido e sufficiente (C1 CGA)
 - una precedente fattura dello stipulante nei confronti di questo stesso debitore sia rimasta insoluta per 60 giorni dopo il termine di pagamento concesso
 - lo stipulante abbia già notificato un sinistro conformemente alla disposizione D2
 - sia già in corso lo stato d'insolvenza conformemente alla disposizione B1.2.1
- Tutte le spese di giudizio o di esecuzione forzata sopportate dallo stipulante nell'ambito della propria procedura per il recupero del credito, incluse le spese per l'eliminazione delle contestazioni
- altre spese, tasse e dazi doganali, salvo diversa disposizione nelle CGA e nella polizza

B2.2 Rischi non assicurati

L'assicurazione non copre le perdite determinate da

- interventi delle autorità del paese in cui si trova il debitore. Questi esimono il debitore parzialmente o interamente dall'adempimento delle sue obbligazioni o gli rendono impossibile il regolamento del debito entro la scadenza prevista o con la valuta prevista (ad es. moratoria, divieto o restrizioni di trasferimento)
- interventi delle autorità nel paese di domicilio del debitore in questione che ostacolano notevolmente, compromettono o impediscono lo svolgimento dell'attività economica o operativa del debitore e di conseguenza portano all'insolvenza del debitore
- conseguenze dirette o indirette di atti di terrorismo
- conseguenze dirette o indirette di catastrofi naturali
- mancata esecuzione o inosservanza di clausole e condizioni del contratto di compravendita o di prescrizioni delle autorità, da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o dei suoi subfornitori, sia in Svizzera che all'estero
- conseguenze dirette o indirette di disordini politici o sociali (quali ad es. guerra civile, guerra, disordini civili, ribellione, rivoluzione, sciopero generale)
- conseguenze dirette o indirette di reazioni e radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva

Parte C

Applicazione dell'assicurazione

C1 Limiti di credito – protezione assicurativa per ciascun debitore

Qualora lo stipulante desideri la copertura assicurativa per un determinato debitore, dovrà richiedere un sufficiente limite di credito in CHF attraverso il portale online di AXA. Se la copertura può essere prestata, lo stipulante acquista il limite di credito online, il cui ammontare varia in funzione del credito complessivo dello stipulante nei confronti di un debitore, ossia in funzione di tutte le fatture in sospeso. Qualora lo stipulante desideri aumentare la copertura attuale per un debitore specifico, deve acquistare un nuovo sufficiente limite di credito attraverso il portale online. Se la copertura può essere prestata, questo sostituisce il limite di credito finora valido (i limiti di credito non sono cumulabili).

Lo stipulante riceve da AXA un'approvazione del limite di credito in forma scritta, valevole ogni volta con effetto retroattivo dal primo giorno del mese in cui viene presentata la richiesta. Con decorrenza da questa data sono coperte le forniture effettuate e le relative fatture emesse al debitore citato nel documento d'approvazione.

La durata del limite di credito corrisponde a quella richiesta attraverso il portale online. AXA può ridurre o annullare un limite di credito in qualsiasi momento. Ciò vale solo per le forniture effettuate dallo stipulante dopo la ricezione della relativa comunicazione di AXA.

Le forniture che eccedono un limite di credito approvato per iscritto da AXA sono prese in considerazione da AXA solo quando l'ammontare complessivo dei crediti verso il debitore è ritornato al di sotto del limite di credito valido. Nel frattempo l'importo eccedente rimane scoperto ed è completamente a carico dello stipulante.

I limiti di credito approvati da AXA, le relative modifiche e gli annullamenti costituiscono parte integrante della polizza e non comportano alcun rinnovo della medesima. Tutti i limiti di credito hanno carattere strettamente confidenziale e sono destinati esclusivamente ad uso proprio e interno dello stipulante. L'ulteriore consegna a terzi è vietata. Lo stipulante s'impegna a tenere indenne AXA da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione a una violazione di tale obbligo.

C2 Gestione dei debitori dello stipulante

Nella scelta dei suoi debitori assicurati, nella concessione dei termini di pagamento e nella gestione dei debitori lo stipulante deve adoperare la stessa diligenza richiesta come se non fosse assicurato.

Il termine massimo di pagamento che può essere concesso ai debitori è precisato nella polizza ed è valido a partire dalla data della fattura originale.

Le proroghe accordate dallo stipulante ai suoi debitori assicurati possono ammontare complessivamente a un massimo di 60 giorni. Durante il periodo di 60 giorni lo stipulante deve diffidare e mettere in mora i propri debitori conformemente alle norme di legge. Se una fattura rimane insoluta una volta scaduto il termine di proroga, lo stipulante dovrà inviare la notifica di sinistro entro i 30 giorni successivi, pena la decadenza di ogni diritto alla prestazione assicurativa.

Lo stipulante deve dare comunicazione immediata ad AXA qualora noti nelle abitudini commerciali di un debitore coperto da assicurazione un cambiamento che potrebbe comportare un aggravamento del rischio, come ad esempio una richiesta di termini di pagamento più lunghi per nuove forniture o una proposta di restituzione di merci.

Parte D

Sopravvenienza del sinistro, notifica di sinistro, mandato d'incasso e liquidazione del sinistro

D1 Sopravvenienza del sinistro e obblighi dello stipulante

Un sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'insolvenza di un debitore viene accertata o presunta ai sensi della disposizione B1.2.

Lo stipulante perde il diritto all'indennizzo se non notifica il sinistro ad AXA entro 30 giorni dalla data in cui questo si è verificato.

In presenza di un sinistro, se lo stipulante non dispone dell'esplicito accordo di AXA, deve astenersi dalle seguenti azioni nei confronti del debitore in questione.

Non può

- effettuare nuove forniture contro pagamento in contanti o pagamento anticipato
- accettare o rifiutare proposte di concordato giudiziale o stragiudiziale o altre richieste di pari rilevanza
- accettare o rifiutare proposte di rinuncia al credito, domande di moratoria o altre richieste di pari rilevanza

Altrimenti lo stipulante perde ogni diritto all'indennizzo in caso di sinistro.

Qualora lo stipulante apprenda fattispecie da cui è desumibile un peggioramento della solvibilità di uno dei suoi debitori, deve notificarlo immediatamente ad AXA, prima che si verifichi la fattispecie del mancato pagamento del debitore in questione ai sensi della disposizione B1.2. Deve inoltre inviare ad AXA la notifica di sinistro indicata nella disposizione D2, comprensiva di tutti i relativi allegati. Tali fattispecie sono ad es. un protesto di assegni o cambiali, una proposta di un concordato giudiziale o stragiudiziale, una domanda di moratoria concordataria, una domanda di fallimento, l'apertura di una moratoria concordataria, una dichiarazione di fallimento ovvero un fatto di pari rilevanza.

D2 Notifica del sinistro

Lo stipulante è tenuto a inoltrare la notifica di sinistro per iscritto. A tale scopo ha a disposizione il modulo «Dichiarazione di sinistro per l'assicurazione contro le perdite su crediti», disponibile all'indirizzo [AXA.ch/credit](https://www.axa.ch/credit). Con la notifica di sinistro lo stipulante deve presentare anche la seguente documentazione:

- estratto conto debitori degli ultimi dodici mesi
- ordinazioni, conferme d'ordine, bollettini di consegna, copie delle fatture, diffide e corrispondenza
- tutti i titoli e i documenti occorrenti per l'esercizio dei diritti e degli obblighi risultanti dal credito

D3 Mandato d'incasso

Con la presentazione della dichiarazione di sinistro, lo stipulante conferisce ad AXA un mandato d'incasso, unitamente al quale viene data ad AXA una procura trasferibile a esercitare a nome e in vece dello stipulante stesso tutti i diritti risultanti dai suoi crediti, anche se questi sono solo parzialmente assicurati. Lo stipulante s'impegna, dietro richiesta di AXA, a rinnovare la procura in qualsiasi momento rilasciando una procura individuale.

Lo stipulante accetta esplicitamente che, una volta presentata la dichiarazione di sinistro, egli non possa condurre trattative di propria iniziativa, né intraprendere azioni d'incasso o adire le vie legali. Egli si dichiara inoltre d'accordo affinché AXA, a propria insindacabile discrezione, ceda a terzi il proprio mandato d'incasso. Durante l'azione di recupero del credito da parte di AXA, ovvero da parte dell'eventuale soggetto terzo da essa incaricato, lo stipulante agisce come segue:

- Osserva le direttive impartitegli da AXA per la salvaguardia dei suoi diritti e il pagamento del suo credito.
- Notifica ad AXA ogni fatto che potrebbe comportare un cambiamento della natura o dell'importo del credito o di qualsiasi garanzia ad esso connessa.
- Trasmette ad AXA tutti gli atti o i documenti relativi al suo credito a lui direttamente inviati.

D4 Calcolo della perdita assicurata

Per determinare la perdita assicurata, dai crediti in essere al momento del sinistro vengono dedotti:

- crediti o parti di crediti non assicurati ai sensi della disposizione B2.1
- tutti i pagamenti percepiti dopo la presentazione della notifica di sinistro in conseguenza delle azioni d'incasso e di riscossione
- tutte le somme versate allo stipulante da parte del debitore o di un terzo, compresi i pagamenti in contanti e quelli anticipati per nuove forniture, nonché tutti gli accrediti e i crediti compensabili
- il valore di realizzo di qualsiasi garanzia, diritto o valore patrimoniale che erano stati rimessi come pagamento allo stipulante
- il valore di realizzo delle merci recuperate

AXA converte le fatture in valuta estera nella moneta in cui è espressa la polizza al corso medio ufficiale alla data di ricezione della notifica di sinistro. Questo corso è valido fino al conteggio finale definitivo e viene applicato anche ai pagamenti eseguiti direttamente allo stipulante. I pagamenti incassati direttamente da AXA vengono convertiti nella moneta in cui è espressa la polizza al corso ufficiale in vigore alla data del loro accredito.

Tutti i suddetti pagamenti incassati vengono imputati da AXA prima alle singole fatture assicurate secondo l'ordine delle rispettive scadenze e solo successivamente ai crediti non assicurati.

D5 Calcolo dell'indennizzo

La perdita assicurata, calcolata ai sensi della disposizione D4, viene indennizzata allo stipulante alla percentuale definita nella polizza (tasso di copertura). Da tale indennizzo vengono dedotti a titolo forfetario CHF 200 per costi correlati alle attività di incasso e di riscossione.

D6 Pagamento dell'indennizzo

AXA allestisce il conteggio dell'indennizzo per un sinistro ai sensi della disposizione B1.2 una volta trascorso un termine di carenza di 3 mesi dopo il pervenimento della «Dichiarazione di sinistro per l'assicurazione contro le perdite su crediti» conformemente alla disposizione D2. Una volta ricevuto il conteggio dell'indennizzo, debitamente firmato dallo stipulante, AXA paga il relativo ammontare entro 14 giorni.

Lo stipulante può cedere i diritti derivanti dall'assicurazione contro le perdite su crediti solo previo consenso scritto di AXA.

D7 Incasso dopo l'indennizzo e trasferimento del credito

Tutti i diritti e le pretese vantati dallo stipulante nei confronti del debitore e di altri soggetti obbligati vengono trasferiti ad AXA nella misura e nei limiti dell'indennizzo corrisposto. AXA decide a propria insindacabile discrezione circa l'eventuale avvio e svolgimento di ulteriori azioni d'incasso.

Dopo il versamento dell'indennizzo, i rimborsi su crediti vengono imputati in prima istanza alle prestazioni assicurative corrisposte da AXA e poi alle spese da essa sostenute, ad es. oneri per azioni d'incasso o di recupero. AXA si impegna a versare allo stipulante tutti i rimborsi su crediti che eccedono l'ammontare dell'indennizzo pagato e delle spese sostenute. I rimborsi in valuta estera vengono convertiti da AXA al corso medio ufficiale in vigore alla data del loro accredito nella valuta della polizza.

D8 Rimborso dell'indennizzo

Lo stipulante si impegna a rimborsare ad AXA entro 30 giorni l'indennizzo percepito qualora una decisione giudiziaria successiva non dovesse riconoscere la totalità o una parte del credito indennizzato. Ciò vale anche qualora dovesse risultare che non sussiste alcun diritto all'indennizzo.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)